

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
H SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

REGISTRO V.G. N. 877/2025

Il Giudice designato, letto il ricorso nel procedimento iscritto per la conferma delle misure ex art. 18 e 19 CCII depositato in data 01.04.2025 dalla società _____, C.F. e P.IVA _____, con sede legale in _____ alla via _____, in persona del legale rappresentante p.t. _____, C.F. _____, nato a _____, rappresentata e difesa — giusta procura su foglio separato— dagli avv.ti _____, C.F. _____, C.F. _____, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio legale n. 27;

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA QUANTO SEGUE

Con ricorso depositato in data 01.04.2025, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive ex art. 18 e 19 CCII richieste unitamente al deposito dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, *"con conseguente divieto: a) di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; b) di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelaci sul patrimonio della _____ e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; c) di proporre e/o coltivare istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; d) di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto; e) di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento, ivi compresa l'escussione di garanzie prestate da terzi; f) di segnalare a sofferenza la posizione relativa alla società debitrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e delle altre Istituzioni di rating private; disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, e con riserva di richiesta di eventuali proroghe se necessarie, l'applicazione erga omnes nei confronti di tutti i creditori della _____ in via subordinata modificare, per la durata massima di centoventi giorni, e con riserva di richiesta di eventuali proroghe se necessarie, le misure protettive selettive del patrimonio richieste ai sensi dell'art. 18 CCII, come sopra elencate, confermandole nei confronti dei creditori*

_____,
(ex _____),
_____ ed

”

A tal fine ha esposto :

che la opera nel campo della produzione di macchine professionali per caffè e per bevande (granitori e solubili) per il settore bar e ristorazione ed è stata costituita il 3 dicembre 2004;

che la causa primaria che ha compromesso gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari della società, è costituita, dal punto di vista economico reddituale, dall'appesantimento dei costi per interessi e penali, a seguito delle cartelle erariali e contributive per mancati versamenti degli ultimi anni. In particolare, la società ha riferito che *"per sopperire alla mancanza di liquidità e con l'intento di poter assolvere alle rottamazioni e rateizzazioni richieste e concesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, si sono contratti due mutui bancari ...Purtroppo, questi finanziamenti hanno solo, ulteriormente, compromesso gli equilibri finanziari aziendali, le cui rate di ammortamento si sono sommate alle rate delle rateizzazioni fiscali e contributive. Si era preventivato che la ripresa del mercato, dopo la pandemia Covid 19, e la proposta di nuovi prodotti innovativi, potessero dare l'impulso necessario alle vendite tali da generare quel surplus di flusso di casse che permettesse di recuperare lo squilibrio finanziario creatosi. Invece, questi effetti positivi sono tardati ad arrivare, anche perché l'uscita sul mercato di nuovi prodotti ha necessitato studi di progettazione e prototipizzazione che sono durati alcuni anni"*;

che lo stato di crisi che ha provocato uno squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario si è manifestato con il procedere delle iniziative di pignoramento dei conti correnti esistenti da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

che nel piano di risanamento sono previsti interventi attraverso i quali l'azienda sarà in grado di raggiungere un equilibrio economico. Il Progetto di Piano prevede interventi ed azioni su più fronti per migliorare ed incrementare la presenza e visibilità sul mercato quali : *"a) gamma di prodotti: razionalizzazione dell'offerta di macchine professionali per caffè, premium, a marchio tutte prodotte internamente, e ad alta marginalità, dismettere la produzione*

caratteristiche comuni, ispirata a particolari eventi o oggetti d'arte); c) implementazione del catalogo con alcuni articoli accessori (ad esempio macinadosatori e battifondi elettronici), commissionati in private label, a nostro marchio; d) creazione di una linea di granitori e macchine professionali da caffè automatiche a prezzi più competitivi, quindi una linea economica, ma che non perdano i particolari di un design accattivante, linee moderne

con particolari effetti luminosi, che li rendano particolarmente piacevoli alla clientela

Questa linea economica verrà differenziata alla clientela, e verrà prodotto in outsourcing, con un secondo marchio, magari " ", che è il marchio per le macchine per beverage; e) potenziamento della rete distributiva su tutti i mercati nazionali ed esteri con l'inserimento di una figura commerciale interna o consulente commerciale esterno, che curi lo sviluppo della rete vendita; f) potenziamento del servizio "after sales " con la creazione di corsi di aggiornamento ai nostri centri di assistenza autorizzati, e di un "call center" dedicato, per supporto tecnico alla clientela; g) restyling del sito web e gestione dei social, da affidare ad azienda esterna specializzata; h) nuova politica di marketing, con la ricerca di clienti torrefattori in co-branding ed in partnership, dove utilizzare, su alcuni territori locali o nazionali, il loro riconoscimento del marchio che viene percepito come eccellenza di qualità. Ricerca e creazione di partnership con aziende del mondo del fashion design ed arredamento di alto profilo made in Italy per partecipazione congiunte a fiere ed eventi del settore";

che la Società ha già iniziato una strategia di protezione attuando una politica di riduzione drastica di alcuni costi fissi, in particolare eliminando una unità lavorativa, la più onerosa, e con previsione, se necessario del mancato pagamento del compenso dell'amministratore per l'anno 2025 ;

che il piano, inoltre, prevede la prosecuzione dell'attività con continuità diretta; la riduzione dei costi di gestione; la vendita degli immobili ubicati nella zona rurale del territorio comunale di , denominata contrada , e più precisamente lungo la strada vicinale , ed il terreno su cui sorge il fabbricato, pertinenziale al fabbricato stesso, immobile non funzionale all'attività dell'azienda; la transazione fiscale per i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad € 333.578,00 mediante proposta di uno stralcio del 30% e con rateizzo in dieci anni; transazione a saldo e stralcio del finanziamento chirografario ottenuto con (ora), per quote capitale residue al 31 dicembre 2024 di € 147.195,17, con uno stralcio pari al 50% del residuo capitale e il saldo restituito in cinque anni; rispetto delle attuali rate di ammortamento del mutuo chirografario ottenuto da e della restituzione del prestito ; per gli ulteriori debiti verso le banche sono previsti nuovi piani di ammortamento a dieci anni, per il valore residuo del finanziamento , che tiene conto di un ricalcolo degli interessi al tasso del 9%; per il debito contratto verso non si ipotizza alcun stralcio; per il debito erariale, al netto della falcidia, e quello verso gli enti previdenziali, per intero perché non falcidiabile, sono state ipotizzate dilazioni a 120 rate mensili costanti.

Fissata con decreto l'udienza del 30.04.2025 si è costituito solo il creditore _____, non comparso all'udienza, che così ha concluso "rimettendosi nel merito della fondatezza delle avverse richieste al prudente apprezzamento dell'intestato Tribunale".

Comparivano in udienza : per la società ricorrente _____ l'avv. Giuseppina D'Auria, nonché l'Esperto nominato, avv.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

In via preliminare, sussiste la competenza del Tribunale di Nola, giacchè la società ha il centro di interessi principali nell'ambito del circondario del Tribunale di Nola.

Sempre in via preliminare, va osservato che il presente ricorso è procedibile in quanto la ricorrente ha provveduto al deposito del ricorso entro il giorno successivo all'iscrizione dell'istanza applicativa delle misure protettive presso il Registro delle Imprese unitamente all'atto di accettazione della nomina da parte dell'esperto avvenuta in data 31.03.2025 (cfr. visura camerale in atti) ed entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese ex art. 18 comma 1 secondo periodo CCII risulta la pubblicazione sul registro dell'RG del procedimento; inoltre, l'udienza è stata fissata nel termine di 10 giorni dal deposito dell'istanza.

La domanda è, altresì, ammissibile, in quanto non risulta, ex art. 25 quinquies CCII che l'istanza di cui all'art. 17 CCII sia stata presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74, né che tali istanze, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, siano state rinunciate.

Risultano, altresì, depositati i documenti richiesti ex art. art.19 CCII documentale, quali:

- 1) bilanci approvati degli anni 2021-2022 e 2023;
- 2) Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- 3) Elenco dei creditori;
- 4) piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
- 5) dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- 6) atto di accettazione della nomina da parte dell'esperto con il relativo indirizzo pec.

Quanto, infine, alla corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, questo giudice ritiene che il giudizio avente ad oggetto la convalida delle misure protettive ex art. 19 CCII debba essere promosso necessariamente nei confronti dei soli creditori che all'atto del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel registro delle imprese abbiano già dato impulso ad azioni

esecutive e/o cautelari passivamente interessanti il patrimonio del debitore ovvero beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l'attività imprenditoriale o siano quanto meno in possesso di titoli esecutivi da poter azionare nel breve termine, da ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari; al contrario, benchè sia certamente opportuna la comunicazione a tutti i creditori della pendenza del procedimento, si ritiene non necessaria, ai fini dell'estensione erga omnes delle misure richieste, la citazione in giudizio degli altri creditori risultanti dall'elenco allegato al ricorso ai quali va, quindi, riconosciuta la veste processuale di litisconsorti facoltativi, in quanto "la tutela di questi ultimi, oltre esplicitarsi con l'eventuale gravame del provvedimento di conferma ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dall'art. 19, comma 7 CCII o con l'esercizio della facoltà di instare per la sua revoca o modifica di cui al comma 6 del medesimo disposto, trova ulteriore momento espressivo con riferimento all'onere, previsto in capo al debitore istante, di chiedere entro 20 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con il quale ha postulato l'applicazione di misure protettive, la pubblicazione anche del numero di ruolo generale del procedimento di convalida, in tal modo soddisfacendo le sottese esigenze conoscitive della platea di tutti i soggetti interessati anche in via meramente potenziale; in tale ottica argomentativa trova, peraltro, ragion d'essere la previsione dell'art. 18 comma 2 CCII che onera il debitore di inserire nel sistema di pubblicità camerale propria dichiarazione avente ad oggetto l'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d); coerente a tale prospettiva esegetica si pone, inoltre, la previsione dell'articolo 19 comma 4 CCII che, testualmente, stabilisce che nel solo caso in cui 'le misure protettive ...incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti', incidenza che solamente laddove rivesta carattere di concretezza ed attualità può radicare il correlativo diritto partecipativo, risultando, altrimenti, detto disposto pleonastico e superfluo laddove volesse riferirsi indistintamente a tutti i creditori" (cfr. in termini Tribunale di Roma, 03.07.2024 estensore Tedeschi).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto alla notificazione a mezzo pec a tutti i creditori di cui all'elenco allegato e, in particolare, risulta perfezionata la notifica nei confronti dei creditori

, (ex),

Med

Tanto premesso, tenuto conto che la domanda si sostanzia nella conferma delle misure protettive con efficacia erga omnes o in subordine, limitatamente ad alcuni creditori, richieste unitamente all'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, si osservi in diritto.

Come è noto, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, conv. con modificazioni in L. 21 ottobre 2021, n. 147 ha introdotto la

procedura di composizione negoziata della crisi, istituto che fornisce all'imprenditore uno strumento per agevolare la crisi di impresa, mediante l'ausilio di un esperto terzo. Tale istituto è stato recepito nel CCII e risulta disciplinato dagli artt. 18 e 19 CCII con riguardo alla richiesta di misure protettive e cautelari.

Con particolare riguardo alle misure protettive richieste e concesse automaticamente a seguito dell'iscrizione dell'istanza nel registro delle imprese, benché in via provvisoria, l'art. 6 del d.l. citato, oggi art. 18 CCII, di recente oggetto di revisione con il c.d. correttivo ter adottato con il d.lgs. 136/2024 dispone che " l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17 comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o di determinate categorie di creditori. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto... Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1 I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. 5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione

è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario".

Rientrano, pertanto, nelle misure protettive tipiche in grado di inibire disposizioni di legge: 1) la sospensione, su istanza di parte, degli obblighi di ricapitalizzazione ex art.8 d.l. oggi art. 20 CCII; 2) la preclusione della possibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 18 comma 4 CCII 3) il divieto di acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e il divieto di inizio azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa ex art. 18 comma III; 4) la sospensione delle prescrizioni e la non verifica delle scadenze ex art. 18 comma III CCII; 5) la preclusione per gli interessati dalle misure protettive di rifiutare l'adempimento o di risolvere unilateralmente in contratti, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di vantare crediti insoddisfatti ex art.18 co.5 CCII anteriori al deposito dell'istanza; 6) lo specifico divieto per le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18 comma 1 CCII. Trattasi di misure che producono i loro effetti automaticamente a seguito dell'istanza ex art.18 CCII, salva conferma del giudice in sede di udienza ex art.19 CCII.

Con tale disposizione, di recente arricchita, il legislatore ha chiaramente voluto fornire uno strumento, fruibile in una fase anteriore all'apertura della procedura concorsuale e, dunque, in un momento in cui il debitore è nella piena e libera disponibilità del suo patrimonio, essendogli consentito il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza necessità di autorizzazione giudiziale e con piena efficacia nei confronti dei creditori, finalizzato a favorire il buon esito di trattative con i creditori e il conseguimento del risanamento aziendale, ponendolo al riparo da iniziative esecutive e/o cautelari dei creditori medesimi, salvaguardando sia il patrimonio del debitore, sia il complesso dei beni utilizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività produttiva, anche se di proprietà di terzi.

Gli effetti automatici conseguenti al deposito dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese sono da ritenersi pacificamente di carattere provvisorio, essendo necessaria la successiva conferma giudiziale, previa verifica, dinnanzi al Tribunale, della ricorrenza dei presupposti della misura richiesta, quali il *fumus boni iuris*, consistente nella verifica dell'esistenza di concrete prospettive di risanamento (attraverso l'istituto della composizione negoziata) in termini di esistenza di un progetto concreto che determini gli obiettivi di fondo e le linee principali degli interventi che l'impresa intende assumere, tenuto conto delle valutazioni compiute dall'esperto e dell'andamento delle trattative, nonché il *periculum in mora*, quale verifica della idoneità delle

misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e, dunque, l'utilità delle misure richieste per lo svolgimento delle trattative, nonché l'assenza di pregiudizi sproporzionati derivanti ai creditori o ai terzi dalla loro

applicazione (art. 19 co. 6 C.C.I.I.) e la loro adeguatezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo del risanamento aziendale, eliminando il rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicarne lo svolgimento e l'esito.

E', peraltro, evidente che il risanamento che può sostenere misure che impediscono ai creditori di esercitare i propri diritti deve consistere in un reale superamento della crisi finanziaria e industriale, che consenta di mantenere la continuità aziendale (cfr. Tribunale di Sulmona, 22.11.2022).

In definitiva, la verifica giudiziale, richiede, previo rispetto dei requisiti formali e documentali, il riscontro dell'esistenza della situazione di squilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'impresa alla luce dei dati contabili e della relazione dell'esperto, nonché della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa da effettuarsi sulla base delle attestazioni riservate all'esperto di attendibilità della documentazione contabile, di affidabilità dei sistemi di allerta interna, di fattibilità del piano di risanamento elaborato: si tratta, dunque, di effettuare un bilanciamento fra i contrapposti interessi, la cui misura è dettata dall'esistenza di un interesse prevalente e pubblico al risanamento dell'impresa che impone alle parti un dovere di cooperazione ben più ampio rispetto al comportamento secondo buona fede che deve informare i rapporti fra i privati; l'interesse individuale dei creditori e dei terzi incisi dalle misure soccombe, infatti, a fronte della protezione del patrimonio richiesta dall'imprenditore anche quando consista in un "sacrificio apprezzabile" e purché non assurga, come già accennato, a "pregiudizio sproporzionato".

Gli artt. 18 ss. CCII, tuttavia, secondo l'opinione preferibile, non hanno inteso affidare al Tribunale un sindacato sulla fattibilità concreta del piano di risanamento, che è, invece, destinato ad essere approfondito e modificato nella interlocuzione con i creditori in un contesto stragiudiziale con la mediazione dell'esperto e sulla base del progetto di risanamento depositato: il vaglio del tribunale è confinato alla verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, tenuto conto anche dell'interesse dei creditori; il deposito di un piano definitivo non costituisce onere riconducibile all'impresa che accede a questo strumento, parlando l'art 17 CCII di "progetto di piano", essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare una strategia concreta di possibile risanamento in esito alla negoziazione condotte sotto le cure dell'esperto.

Il Tribunale, in definitiva, può e deve confermare le misure protettive laddove "le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la iustitica dizione da tempo adottata dalla Suprema

Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifiuta positivamente nel CCII) non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa" (cfr. Tribunale di Modena, 03.12.2022).

Tale valutazione andrà evidentemente compiuta dal giudicante anche tenendo conto della condotta assunta dalle parti nel corso delle trattative, non potendo trovare tutela le ragioni dei creditori che abbiano assunto un comportamento pregiudizialmente ostativo alla soluzione, nonché verificando la maggior convenienza del percorso di risanamento rispetto all'alternativa liquidatoria, da intendersi non come condizione di accesso alla procedura di composizione negoziata, ma come criterio di bilanciamento dei contrapposti interessi ai fini del riconoscimento di una protezione anticipata del patrimonio.

Accanto a tali misure protettive tipiche, automatiche e provvisorie, il CCII prevede, inoltre, la concessione, sempre su richiesta di parte, di misure cautelari caratterizzate dalla loro atipicità ("provvedimenti cautelari necessari per portare a termine le trattative", art.19 CCII co.1) concesse dal giudice nell'ambito della medesima udienza ex art.19 cit..

Con riguardo ai presupposti per la concessione delle misure cautelari, il legislatore ne ancora la concedibilità alla circostanza che esse siano necessarie per condurre a termine le trattative, senza, peraltro, tipizzare le caratteristiche dei provvedimenti cautelari adottabili.

Orbene, volendo in questa sede determinarne le caratteristiche e i presupposti di concedibilità si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 21. q) del CCII le misure cautelari sono i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza; con riferimento alla composizione negoziata, l'art. 19 cit. precisa che le misure devono essere necessarie " per condurre a termine le trattative".

Con riguardo alle finalità di tali misure, una lettura coordinata della normativa di riferimento con riguardo alle misure protettive e cautelari porta a ritenere che mentre le prime sono dirette a tutelare il patrimonio, le misure cautelari siano strumentali alla protezione delle trattative.

Del resto, l'identità delle informazioni che l'esperto è chiamato a rendere al Tribunale lascia intendere l'esistenza di un comune nucleo alle due tipologie di misure, nucleo che può rinvenirsi nel fumus di ragionevole perseguibilità del risanamento grazie alle trattative che l'imprenditore si prefigge di porre in essere (che costituisce il presupposto in sé indefettibile per l'accesso al percorso della composizione negoziata) da un lato, e la proporzionalità delle stesse rispetto alla posizione dei

creditori destinatari (e ciò in linea col limite dell'equo contemperamento degli interessi secondo il principio di buona fede e correttezza che deve improntare tutto il percorso di composizione negoziata ex art.16 co.4 CCII (cfr. Tribunale di Catania 25 luglio 2022).

Quanto al contenuto delle misure, si ritiene che tali misure intanto potranno essere concesse, in quanto siano funzionali a tutelare le trattative nella prospettiva del superamento della condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che ha indotto l'avvio del percorso di risanamento e, dunque, funzionali al risanamento aziendale e sempre nel rispetto reciproco delle posizioni delle parti, nel senso che la parte ricorrente non può ottenere in sede cautelare più di quanto potrebbe ottenere all'esito del giudizio di merito (nella specie insussistente, attesa la strumentalità peculiare del rimedio cautelare rispetto non ad un giudizio di merito ma alla ristrutturazione aziendale); in definitiva, l'imprenditore non potrà con la misura cautelare ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione.

Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie, la Società ha richiesto l'applicazione delle misure protettive così come in epigrafe indicate.

Il piano di risanamento aziendale articolato su un orizzonte temporale di 5 anni proposto dall'istante si articola nei seguenti termini:

- riduzione sostenibile dei costi aziendali e razionalizzazione della struttura operativa;
- sostegno alla continuità tramite pagamento strategico dei fornitori, tutti funzionali al core business;
- stralcio e dilazione dei debiti fiscali e bancari, mediante transazione con (falcidia fino al 70%) e saldo a stralcio con
- aumento della liquidità iniziale tramite la vendita di un immobile non strumentale, con plusvalenza attesa di circa € 37.000.

La proposta prevede:

- una transazione fiscale con falcidia fino al 70% sul debito erariale e dilazione in 120 rate; - un'analoga proposta transattiva con l'Agente della Riscossione; - la rinegoziazione di un finanziamento chirografario con stralcio del 50% e pagamento in 60 mesi ; - la prosecuzione regolare dei mutui garantiti (e); - la vendita di un cespite immobiliare non strategico per € 68.800,00 - tale da generare una plusvalenza utile al piano; - una revisione dei costi fissi aziendali e un rafforzamento della presenza commerciale all'estero.

Nello specifico, la proposta si articola nei seguenti termini:

Debiti fiscali: € 100.000 in 120 mesi —> circa € 850/mese

INPS: € 240.000 in 120 mesi —> circa € 2.000/mese post stralcio: € 73.598 in 60 mesi —>

circa € 1.226/mese

Mutui : € 8.500 annui —> circa € 710/mese

TOTALE IMPEGNI FISSI MENSILI: — € 4.800

TOTALE DISPONIBILITÀ MENSILI STIMATE: — € 5.800 —> AVANZO: € 1.000/mes

Le risorse finanziarie atte alla copertura del suddetto fabbisogno finanziario derivano dal cash flow operativo generatesi dalla gestione di impresa (nello specifico nel 2025 la società si attende un cash flow operativo positivo per € +75.065,00, mentre egli anni successivi, in funzione delle diverse variabili impostate -tempi di incasso, tempi di pagamento, rotazione del magazzino- i risultati attesi potranno essere: anno 2026 euro +144.591,00; anno 2027 euro +198.305,00; anno 2028 euro +256.142,00; anno 2029 +296.027,00), dalla riduzione dei costi e dalla vendita dell'immobile non funzionale all'attività di impresa.

Come rilevato dall'esperto Avv. _____, nel proprio parere (cfr. in atti) *"In riferimento alla sostenibilità finanziaria del piano, si evidenzia che la società potrà ragionevolmente mettere a disposizione una quota mensile stabile pari a circa C 5.000, destinata alla copertura dei debiti pubblici e finanziari, nel rispetto delle rateizzazioni proposte. Tale capacità contributiva è basata su: - un margine operativo lordo previsionale di circa C 70.000 annui; - la vendita di un immobile non strumentale per C 68.800; - il contenimento dei costi e il recupero di efficienza operativa. Gli impegni mensili derivanti dalle proposte di transazione e rateizzazione risultano pari a circa C 4.800, garantendo un margine di sicurezza di circa e 1.000 mensili"* e che *"Dall'analisi dei rendiconti previsionali (best case e worst case), del conto economico previsionale e della centrale rischi, si evince che:) il piano produce un cash flow operativo sufficiente a far fronte agli impegni di pagamento mensili (stima sostenibile: C 5.000/mese); l'equilibrio economico e finanziario è ragionevolmente raggiungibile entro il secondo anno; l'alternativa liquidatoria garantirebbe un recupero estremamente modesto per il ceto creditorio (inferiore al 10%); l'effetto leva derivante dalla transazione fiscale è decisivo per mantenere la continuità aziendale, l'occupazione e la clientela estera fidelizzata"*.

Nel proprio parere, inoltre, l'esperto ha illustrato la fisionomia del piano di risanamento proposto dalla società chiarendo che *"le prospettive di risanamento sono realistiche e coerenti, supportate dai business plan in ipotesi 'best case' e 'worst case, e fondate su una verifica di sostenibilità finanziaria che non prevede l'impiego di somme attualmente pignorate. È presente una concreta possibilità di superamento della crisi, in continuità diretta, con benefici superiori per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria"*

Infine, l'esperto ha illustrato le verifiche sinora condotte, confermando la completezza delle informazioni fornite della società ricorrente e l'apparente regolarità e congruenza della situazione contabile depositata.

Secondo l'esperto " *all'esito dell'analisi complessiva della documentazione contabile, fiscale e finanziaria della società* , *della verifica della coerenza del piano di risanamento con le indicazioni della piattaforma telematica e con la lista di controllo, nonché delle interlocuzioni avviate con i principali creditori, l'esperto indipendente esprime un giudizio favorevole alla prosecuzione della composizione negoziata della crisi e ritiene sussistenti concrete prospettive di risanamento. L'impresa ha dimostrato: a. una struttura operativa ancora attiva, con produzione in corso e relazioni consolidate con clienti esteri (oltre il 90% del fatturato realizzato mediante bonifico anticipato); b. la capacità di generare flussi di cassa sufficienti a garantire la sostenibilità del piano, che prevede contributi mensili fino a € 5.000, a fronte di impegni finanziari mensili stimati in € 4.800; c. la disponibilità a realizzare asset non strategici, come un immobile di proprietà, per generare cassa aggiuntiva e sostenere la proposta; d. la volontà espressa di continuare a onorare i debiti verso fornitori strategici e banche non procedenti (come* l, *garantendo la continuità aziendale... il piano proposto, basato sulla transazione fiscale con falcidia fino al 70%, su una ristrutturazione selettiva del debito bancario e su una dilazione decennale del debito previdenziale, risulta coerente, proporzionato e realistico, la cui risultanza economica ed effettiva sarà oggetto dell'incarico conferito al revisore".*

Infine, l'esperto, nel rendere il proprio motivato parere ha dichiarato che "il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; ii. le misure richieste siano funzionali e proporzionate; iii. il piano sia coerente con la situazione contabile, la lista di controllo e la normativa vigente; iv. la prosecuzione del percorso negoziale sia migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, la quale garantirebbe un recupero irrisorio per i creditori. Pertanto, allo stato si esprime parere favorevole al mantenimento delle misure protettive e alla prosecuzione della composizione negoziata".

Il Giudice ritiene che l'esposizione del piano di risanamento, la documentazione allegata e la relazione dell'esperto forniscano elementi tali da indurre a ritenere, allo stato degli atti, concretamente realizzabile il risanamento mediante le iniziative proposte, sussistendo prospettive ragionevoli di risanamento.

Orbene, con riguardo alla concessione delle misure protettive tipiche, si osserva che ricorre certamente il requisito soggettivo richiesto dall'art. 12 CCII, in quanto la società istante è imprenditore commerciale (cfr. bilanci e visura camerale in atti).

Ricorre, altresì, il requisito oggettivo richiesto dall'art. 12 cit., ossia la condizione di squilibrio patrimoniale e/o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza nonché le prospettive di ragionevole risanamento dell'impresa.

Ricorrono, pertanto, ad avviso del giudicante, i presupposti per la conferma delle seguenti misure protettive richieste " *divieto: a) di acquisire diritti di prelazione se non concordati con*

l'imprenditore; b) di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; c) di proporre e/o coltivare istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; d) di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto".

Con riguardo all'ampiezza dei destinatari delle misure, secondo l'esperto l'efficacia della misure andrebbe limitata ai seguenti creditori:

... " che, per natura del credito vantato o per l'avvio di procedure esecutive, sono potenzialmente in grado di compromettere la continuità operativa dell'impresa e, conseguentemente, l'efficacia delle trattative".

Al contrario, questo giudice ritiene opportuna l'estensione dell'efficacia delle misure concesse a tutti i creditori .

Con riguardo, infine, alla durata delle medesime, la conservazione della protezione del patrimonio da iniziative esecutive e cautelari per il tempo di circa ulteriori 120 giorni appare funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, non ritenendo che tale termine penalizzi i creditori, tenuto conto della complessità delle operazioni descritte ai fini del risanamento aziendale e non apparendo tale misura e la relativa durata sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Non possono, invece, trovare accoglimento le misure indicate *del divieto " di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento, ivi compresa l'escussione di garanzie prestate da terzi; ,) di segnalare a sofferenza la posizione relativa alla società debitrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e delle altre Istituzioni di rating private"* .

Invero, la misura del divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento non va confermata comportando una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori, rispetto all'interesse del debitore al buon esito delle trattative con i creditori per il risanamento dell'impresa, che risulta già adeguatamente tutelato dalla conferma della misura protettiva ex art. 18, comma 1, CCII, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, rispetto a cui tali iniziative dei creditori sono propedeutiche. Inoltre le misure richieste riguardano condotte che i creditori possono compiere senza incidere sul patrimonio del debitore, la cui conferma/concessione contrasterebbe con il divieto di inibizione dei pagamenti e sarebbe penalizzante per i creditori che possono e devono conservare il loro diritto di azione.

Con riguardo, invece, al divieto *di segnalare a sofferenza la posizione relativa alla società debitrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e delle altre Istituzioni di rating private*, la misura cautela

in questione non può essere concessa "e ciò, non tanto in ragione della circostanza che, essendo le banche obbligate alla segnalazione per legge, potrebbero essere esposte a sanzioni (non potrebbe infatti dubitarsi dell'operatività della scriminante, costituita dall'osservanza di un provvedimento giudiziale che avesse impedito la segnalazione), quanto in ragione del dubbio in ordine all'effettiva utilità della cautela (e/o sull'effettiva sussistenza del *periculum in mora*), nella logica della valutazione contrapposta degli interessi. Se infatti in ogni valutazione lato *sensu cautelare* debbono essere valutati gli interessi contrapposti delle parti coinvolte, la deroga all'obbligo di segnalazione -certamente posto a carico degli istituti bancari- dovrebbe essere fronteggiata da un robusto e contrario interesse sostanziale della controparte, che non può essere il solo effetto negativo discendente dalla conoscibilità dell'inadempimento, posto che già dall'accesso all'istituto della composizione negoziata e dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della richiesta della misura protettiva emerge la presenza di una situazione quanto meno di crisi (se non di vera e propria insolvenza, pur reversibile). L'inibizione della segnalazione dei mancati pagamenti cioè determina una violazione delle regole della trasparenza bancaria, che non apporta concreti benefici tangibili alla parte, né ostacola le trattative con i creditori... E ciò, tanto più se si considera che in ogni caso alle banche è di per sé impedito di procedere ad un peggioramento della "classificazione" del credito in ragione dell'attivazione da parte della società di una procedura di composizione negoziata, ex art. 16, 5° comma CCI, apparendo pertanto eccessiva e financo ultronea l'inibitoria di una corretta segnalazione delle posizioni di rischio a terzi, che anzi appaiono funzionali alla stessa completezza della composizione negoziata, posto che l'art. 14 CCI prevede espressamente al primo comma il collegamento della piattaforma telematica nazionale alle informazioni contenute nella Centrale Rischi, che pertanto non possono essere bloccate, pena una non corretta rappresentazione della situazione aziendale" (Tribunale di Perugia, 02.05.2025).

Nulla per le spese, tenuto conto dell'assoluta novità della materia.

PQM

Il Giudice designato dott.ssa Rosa Paduano, sul ricorso depositato in data 01.04.2025 in epigrafe indicato, visti gli artt. 18 e 19 CCII così provvede:

CONFERMA

nei termini indicati in parte motiva le misure protettive richieste e, per l'effetto, stabilisce che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, i creditori di parte ricorrente non possono:

- dare avvio o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa

DISPONE

-che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

- sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata i creditori nei cui confronti operano le misure non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno della società ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di fruizione delle misure protettive;

NON CONFERMA/RIGETTA

le misure ulteriori richieste.

ONERA

l'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'esperto

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Nola, 15.05.2025

Il Giudice designato
dott.ssa Rosa Paduano